

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ART. 1 - Denominazione

La Società è denominata:

"TRENTINO SVILUPPO S.p.A."

ART. 2 - Oggetto

La Società ha per oggetto esclusivo l'espletamento nei confronti della Provincia Autonoma di Trento di attività strumentali al sostegno ed allo sviluppo delle attività economiche in Trentino, operando in attuazione delle direttive e dei programmi della Provincia Autonoma di Trento, in esecuzione delle disposizioni di legge provinciale ed in forza di specifiche convenzioni attuative.

La Società opererà con fondi assegnati dalla Provincia Autonoma di Trento o utilizzando per mandato fondi della Provincia Autonoma di Trento, alle condizioni stabilite nelle relative leggi e convenzioni attuative.

A tal fine la Società svolgerà per la Provincia Autonoma di Trento, imputando alla medesima, con le modalità di cui alle convenzioni attuative, i relativi flussi finanziari, le seguenti attività:

- esecuzione e svolgimento di compiti e funzioni di Business Innovation Center e Parco Scientifico e Tecnologico, anche attraverso la prestazione di servizi;
- acquisto, vendita, permuta, costruzione, ristrutturazione di compendi immobiliari, la locazione e la gestione di immobili, nonché l'acquisizione di impianti, macchine ed attrezzature destinati ad attività economiche e di aree destinate all'insediamento e all'utilizzo per tali attività;
- assunzione di incarichi e svolgimento di attività nei settori previsti dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 1 dicembre 1997 n. 468, anche in qualità di "agenzia di promozione di lavoro e di impresa" ai sensi della Legge n. 196 del 24 giugno 1997 e ss.mm.;
- sviluppo e trasferimento tecnologico, ricerca e assistenza all'innovazione finalizzate alla qualificazione del sistema economico trentino;
- promozione di servizi di informazione, di documentazione e di stimolo alla internazionalizzazione;
- prestazione di servizi di assistenza per l'innovazione;
- organizzazione di corsi di formazione;
- attività di supporto, di assistenza e di informazione nell'accesso alle opportunità di ricerca per l'innovazione tecnologica e per le opportunità di finanziamento;

- servizi di animazione territoriale e produzione di beni e servizi di utilità collettiva di supporto allo sviluppo locale;

- promozione dell'uso di macchinari e strumentazioni tecnologiche.

La Società potrà inoltre assumere partecipazioni funzionali al sostegno economico di iniziative aventi sede in Trentino, con espressa esclusione dell'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività previste dal D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

La Società svolgerà la propria attività e assumerà partecipazioni in altre Società o Enti nel rispetto dei limiti di cui all'art. 13 della legge 248/2006.

La Società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che risulteranno strumentali all'attuazione dell'oggetto sociale come sopra definito.

Alla Società è inibito di svolgere le attività sopradescritte al di fuori dall'ambito d'interesse territoriale dell'iniziativa pubblica di promozione e supporto dell'attività economica della Provincia Autonoma di Trento. Le è parimenti inibito di svolgere le attività ed i servizi sopra descritti, per finalità diverse od estranee all'iniziativa pubblica di promozione e supporto dell'attività economica nel Trentino.

ART. 3 - Sede

La Società ha sede in Rovereto, Provincia di Trento.

La Società, nei modi e forme di legge, potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie, punti vendita in Italia ed all'estero.

ART. 4 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

ART. 5 - Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) ed è prorogabile.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

ART. 6 - Capitale ed azioni

Il capitale sociale è di Euro 58.813.700,64 (cinquantottomilionitotocentotredicimilasettecento/64) **diviso in n° 11.398.004** (undicimilionitrecentonovantottomilaquattro) **azioni da Euro 5,16** (cinque/16) **nominali cadauna.**

ART. 7 - Diritto di opzione

In caso di aumento del capitale sociale dovrà essere riservato

ai soci il diritto di opzione in proporzione al numero delle azioni da essi possedute.

ART. 8 - Versamenti

I versamenti sulle azioni sono richiesti dagli amministratori nei modi e termini che riterranno opportuni e convenienti.

A carico dei soci in ritardo con i versamenti decorrerà l'interesse nella ragione annua del tasso legale fermo il disposto dell'art. 2344 Codice Civile.

ART. 9 - Caratteristiche delle azioni

Le azioni sono indivisibili, conferiscono ai loro portatori uguali diritti, sono liberamente trasferibili e sono rappresentate da titoli azionari.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

ART. 10 - Azioni con diritti diversi

In sede di aumento del capitale sociale l'Assemblea può deliberare, ai sensi dell'articolo 2348 del Codice Civile, l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

TITOLO III

ASSEMBLEE

ART. 11 - Assemblee

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie a sensi di legge.

Esse saranno convocate nella sede sociale od anche fuori della medesima purché nella Provincia di Trento, e comunque in luoghi facilmente accessibili con i comuni mezzi di trasporto.

ART. 12 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata a norma del secondo comma, secondo periodo, dell'articolo 2364 del Codice Civile almeno una volta all'anno entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, sussistendo particolari esigenze inerenti alla struttura e all'oggetto della Società che non permettono di convocare l'Assemblea per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni da detta chiusura.

ART. 13 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sulle emissioni di obbligazioni convertibili in azioni, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su ogni altro oggetto ad essa riservato dalla legge.

ART. 14 - Convocazione su richiesta dei soci

Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'Assemblea

quando ne è fatta domanda da un numero di soci rappresentanti almeno un quinto 1/5 del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

ART. 15 - Convocazione dell'Assemblea

La convocazione delle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, è regolarmente effettuata, ai sensi dell'art. 2366 3° comma del Codice Civile, mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

L'avviso deve contenere l'elenco degli oggetti da trattarsi e l'indicazione del giorno, luogo ed ora dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. L'Assemblea in seconda convocazione deve svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione. L'Assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono sempre legalmente costituite e valide, anche in mancanza di avviso di convocazione, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

ART. 16 - Diritto di intervento all'Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che, anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 C.C., esibiscano i propri titoli azionari al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea.

La convocazione può prevedere che i soci che intendono partecipare all'Assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) devono almeno tre giorni prima della data fissata per l'Assemblea depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea. Le azioni possono essere immediatamente ritirate dopo l'effettuazione del deposito.

ART. 17 - Presidente dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in caso di assenza e/o impedimento di entrambi, da persona nominata dalla stessa Assemblea.

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da loro mandatari muniti di delega scritta, con le formalità e nei limiti di cui all'art. 2372 del Codice Civile.

ART. 18 - Segretario dell'Assemblea. Verbalizzazione

Delle deliberazioni dell'Assemblea verrà compilato a cura del segretario un verbale che verrà sottoscritto dal Presidente, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Il Direttore Generale assiste all'Assemblea e, salvo diversa determinazione della stessa, svolge le funzioni di segretario.

Le copie dei verbali, certificati conformi dal Presidente, faranno piena fede di fronte ai terzi.

ART. 19 - Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

L'Assemblea ordinaria di prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega più della metà del capitale sociale.

Essa delibera validamente con il voto favorevole superiore alla metà del capitale rappresentato. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera validamente, a maggioranza assoluta, sugli oggetti posti all'ordine del giorno, qualunque sia la parte di capitale rappresentato.

ART. 20 - Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

L'Assemblea straordinaria, tanto di prima che di seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 21 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi consecutivi e possono venire confermati: essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio d'amministrazione si intenderà decaduto e l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio dovrà essere convocata dal Collegio sindacale.

ART. 22 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ivi compresa l'emissione di prestiti obbligazionari ordinari, e provvede altresì a tutto quanto non sia, per legge

o per statuto, riservato all'Assemblea.

Le attribuzioni che sono per legge delegabili possono dal Consiglio di Amministrazione essere delegate al Presidente, al Vice Presidente o ad altri Consiglieri.

La nomina del Direttore Generale è riservata al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare l'uso della firma sociale ai propri componenti, nonché al Direttore Generale con procura relativamente ai poteri ed attribuzioni ulteriori rispetto ai poteri stabiliti nell'art. 29 e rilasciare a terzi procure per determinati atti o categorie di atti.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale che, in via ordinaria, svolge le funzioni di segretario e può intervenire con funzioni propositive e, se richiesto espressamente dallo stesso Consiglio, con voto consultivo.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà, nell'amministrazione della società, tenere conto delle disposizioni della Provincia Autonoma di Trento di cui all'articolo 18 della Legge Provinciale 10 febbraio 2005 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni in materia di indirizzo e coordinamento delle attività delle società di capitali dalla stessa controllate e delle relative direttive e disposizioni attuative vigenti: tale impegno manterrà efficacia finché permarrà la situazione di direzione e coordinamento della società attualmente espletata dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'art. 2497 C.C. e seguenti.

ART. 23 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità o quando sia fatta domanda scritta da almeno due Consiglieri o dal Collegio Sindacale nei casi previsti dal codice civile.

La richiesta deve contenere l'espressa indicazione dell'argomento da porre all'ordine del giorno.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Vice Presidente.

La convocazione è fatta almeno sette giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante raccomandata, fax, telegramma o posta elettronica, comunque garantendo la prova dell'avvenuto ricevimento.

In caso di urgenza, l'avviso potrà essere comunicato con qualunque altro mezzo più celere, anche telegraficamente, almeno due giorni prima di tale data.

ART. 24 - Delibere del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.

La presenza alle riunioni del consiglio di amministrazione potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazioni, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

TITOLO V

PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE -

RAPPRESENTANZA LEGALE

ART. 25 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

La nomina del Presidente spetta all'Assemblea dei soci.

Il Presidente esercita le attribuzioni determinategli dalla legge e dal presente Statuto nonché tutte le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione nominerà un Vice Presidente che, in caso di assenza o impedimento, sostituirà il Presidente in tutte le sue funzioni.

ART. 26 - Rappresentanza legale

La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

La rappresentanza della Società spetta altresì ai Consiglieri cui vengano conferite deleghe da parte del Consiglio ed al Direttore Generale nell'ambito delle funzioni loro attribuite, nonché ai procuratori speciali nei limiti delle funzioni attribuite.

ART. 27 - Remunerazione degli amministratori

L'Assemblea determina l'ammontare dei compensi da corrisondersi agli Amministratori oltre il rimborso spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni in ragione d'anno e ciò fino a revoca o cessazione della carica. Resta salva la competenza del Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, per quanto attiene la remunerazione del Presidente, del Vice Presidente e dei Consiglieri investiti di particolari cariche.

L'Assemblea determina, anche annualmente, un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389 C.C. 3° comma.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

ART. 28 - Collegio sindacale e revisore contabile

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

L'Assemblea nomina il Collegio sindacale, ne determina i compensi e ne nomina il Presidente.

I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Al Collegio può essere altresì affidato il controllo contabile della Società ai sensi dell'art. 2409 bis 3° comma del Codice Civile, qualora lo stesso controllo contabile non sia affidato dall'Assemblea ad un revisore contabile ai sensi dello stesso art. 2409 bis.

TITOLO VII

DIRETTORE GENERALE

ART. 29 - Direttore generale

Il Direttore Generale cura gli affari conferiti dal Consiglio di Amministrazione nei limiti dallo stesso stabiliti e sovrintende alla struttura organizzativa della Società.

TITOLO VIII

BILANCIO - UTILI

ART. 30 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del Bilancio d'esercizio, corredandolo con la relazione sull'andamento della gestione sociale.

ART. 31 - Utili

Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino al limite previsto dalla legge, sono destinati secondo le determinazioni dell'Assemblea.

ART. 32 - Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

TITOLO IX

RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

ART. 33 - Rinvio normativo

Per tutto quanto non forma oggetto specifico del presente atto, si fa rinvio espresso alle disposizioni di legge in materia, che si intendono integralmente richiamate.

Rovereto, 30 ottobre 2007

F.to: Alessandro Garofalo

F.to: Paolo Piccoli (L.S.)